



Circolare Speciale **33/2021** pagine: 5

Vendite a distanza: cosa cambia dal 1.07.2021

Con il D. Lgs. 83/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15.06.2021 è consentito, dal 1.07.2021, a tutte le imprese (e, in particolare alle PMI) di operare sui canali di vendita a distanza in ambito europeo con talune semplificazioni.

Mentre fino al 30.06.2021 coloro che realizzano vendite a distanza di beni possono applicare l'Iva relativa al proprio Paese (cioè del Paese in cui sono stabiliti) solo se l'ammontare di dette operazioni non supera determinate soglie che variano da 35.000 a 100.0000 euro (al superamento delle quali è obbligatorio identificarsi nello Stato membro in cui è stabilito il cliente consumatore privato, con il conseguente onere di aprire tante posizioni Iva quanti sono gli Stati membri in cui le vendite a distanza di beni sono realizzate), dal prossimo 1.07.2021, la soglia sarà complessivamente pari a 10.000 euro; in tal caso il fornitore anziché identificarsi in ogni Stato membro, potrà scegliere di iscriversi al regime speciale Oss ed operare con un unico numero identificativo, valido per ciascuno Stato membro.

La domanda per l'iscrizione al regime Oss potrà essere presentata direttamente online, tramite il sito dell'agenzia delle Entrate, accedendo alla procedura prevista per la scelta del regime speciale.

Successivamente, l'operatore domestico potrà scegliere se mantenere attiva la partita Iva in altro Stato membro, ovvero procedere con la chiusura della stessa, ovvero lasciarne aperte alcune e chiuderne altre.


Per le operazioni realizzate nel regime speciale OSS, le dichiarazioni sono trimestrali (e non mensili) e riguardano unicamente le operazioni di cessione realizzate tramite l'Oss.

VENDITE A DISTANZA: COSA CAMBIA DAL 1.07.2021

D. Lgs. 25.05.2021, n. 83 - Direttiva UE 5.12.2017, n. 2455/2017

A seguito della pubblicazione nella G.U. del 15.06.2021 del D. Lgs. 25.05.2021, n. 83 è stata recepita a livello nazionale la Direttiva UE n. 2455/2017 in tema di vendite a distanza ovvero per corrispondenza e servizi digitali. Tali novità entreranno **in vigore dal prossimo 1.07.2021** ancorché risultino necessari dei chiarimenti ministeriali sia per identificare l'ambito oggetto della disposizione normativa in esame nonché i profili operativi.

SCHEMA DI SINTESI



VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARI DI BENI E NUOVO REGIME OPZIONALE OSS (ONE STOP SHOP)

SOGLIA DI € 10.000

Nuovo art. 38-bis, cc. 1 e 3
D.L. n. 331/1993

- Per tali tipologie di vendite, a decorrere dal 1.07.2021, viene introdotta un'unica soglia complessiva pari a € 10.000 (conseguentemente dal 1.07.2021 **sono eliminate** le precedenti soglie, **valide fino al 30.06.2021**, che variano, per singolo Paese della UE da € 35.000 a € 100.000), **al di sopra della quale le vendite a distanza sono rilevanti ai fini Iva nel Paese nel quale è stabilito il destinatario privato consumatore.**

La citata soglia di € 10.000 è calcolata sommando per ciascun anno il valore totale delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, al netto dell'Iva nonché delle prestazioni di servizi elettronici resi (c.d. commercio elettronico diretto) a privati consumatori in altri Stati membri della UE.

REGIME MOSS

- A seguito della citata novità è stato stabilito che al fine di semplificare le obbligazioni degli operatori (si pensi all'apertura e gestione della partita Iva all'interno dei singoli Paesi della UE), il regime opzionale MOSS (Mini One Stop Shop), utilizzabile fino al 30.06.2021 solo per il commercio elettronico diretto, **sarà esteso dal 1.07.2021 anche alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alla generalità delle prestazioni di servizi verso privati consumatori (B2C) e lo stesso sarà rinominato in OSS (One Stop Shop - fermo restando il fatto che anche tale regime potrà essere utilizzato in via opzionale).**

Esempio

Regime opzionale OSS: le cose da sapere

- Il regime OSS, a seconda del soggetto che opta si suddivide in:
 - .. **regime OSS-UE** al quale possono optare i soggetti passivi stabiliti e non stabiliti nella UE per le vendite intracomunitarie a distanza e i soggetti stabiliti nella UE per tutti i servizi resi a privati consumatori in altro Stato membro della UE. Tenendo presente che lo Stato di identificazione per l'accesso al regime speciale è quello in cui l'operatore è stabilito;
 - .. **regime OSS-non UE** al quale possono optare i soggetti passivi non stabiliti nella UE per tutte le prestazioni di servizi resi a privati consumatori nella UE.

Attenzione

Una volta esercitata l'opzione per il regime OSS, lo stesso va applicato per tutte le vendite a distanza nonché per tutte le prestazioni di servizi nei rapporti B2C effettuate in altro Stato membro.

- A decorrere dal 1.04.2021 è possibile pre-registrarsi sul sito dell'Agenzia delle Entrate all'OSS (www.agenziaentrate.gov.it - accedendo area riservata alla sezione "Regimi Iva mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop").
- L'opzione al regime OSS esonera il contribuente dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione Iva, in quanto sostituiti da un'apposita **dichiarazione trimestrale** da presentare entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre. In tale dichiarazione OSS l'Iva va applicata secondo le regole dello Stato membro di destinazione dei beni e servizi per quanto riguarda la base imponibile e l'aliquota Iva. Le modalità operative di applicazione dell'OSS è demandata a successivi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

DAL 1.7.2021

- In base a quanto più sopra riportato ed al contenuto di cui al D. Lgs. 83/2021 ne consegue che, dal 1.07.2021:
 - .. se la soglia di € 10.000 non risulta superata, l'Iva è dovuta in Italia (Paese da dove partono i beni) salvo opzione da parte del cedente all'OSS per l'applicazione dell'Iva nello Stato membro di destinazione;
 - .. se la soglia di € 10.000 nell'anno precedente è stata superata, l'Iva è dovuta nello Stato membro di destinazione dei beni (in tal caso il cedente dovrà procedere all'apertura di partita Iva nel Paese di destino ovvero optare per l'OSS adempiendo, in tale ultimo caso, agli obblighi Iva presso la propria Amministrazione finanziaria, evitando in tal modo l'onere di aprire una posizione Iva in ciascun Paese comunitario nei quali sono stabiliti i destinatari delle vendite a distanza);
 - .. se la soglia di € 10.000 è superata in corso d'anno, le vendite sono soggette ad Iva a destino dalla data di superamento della soglia. Ferma restando, anche in tal caso, la possibilità di opzione per l'OSS.

LIMITE DI € 10.000

- Il limite di € 10.000 è considerato come valore complessivo delle vendite a privati consumatori della UE (quindi, il limite di € 10.000 non va considerato per singolo Paese della UE).

Sul punto risulta necessario un chiarimento ministeriale in considerazione del fatto che entrando la norma in vigore in corso d'anno (1.07.2021) dovrà essere chiarito se vale sempre il superamento dei € 10.000 dell'anno precedente ed eventualmente come vada considerato il superamento in corso d'anno dei citati € 10.000.

VENDITE A DISTANZA DI BENI IMPORTATI DA TERRITORI TERZI O PAESI TERZI E NUOVO REGIME IOSS (IMPORT ONE STOP SHOP)

RIMOZIONE FRANCHIGIA IVA

*Nuovo art. 38-bis, cc. 2 e 3
D.L. n. 331/1993*

- **A decorrere dal 1.07.2021**, vi è la rimozione dell'attuale franchigia Iva sulle importazioni di modico valore (pari ad € 22).
- Contestualmente, per le vendite a distanza, anche tramite interfacce elettroniche, di beni importati da Paesi o territori terzi di valore non superiore a € 150, l'assolvimento dell'Iva all'importazione **viene semplificata qualora il contribuente opti per il regime speciale IOSS (Import One Stop Shop)**.
- Tale regime opzionale prevede che il contribuente versi all'Erario italiano, cumulativamente e su base mensile (con presentazione di apposita dichiarazione mensile), l'imposta dovuta per i beni importati in qualsiasi Paese comunitario (al riguardo si evidenzia che l'aliquota Iva da applicare sui beni è quella prevista nello Stato membro in cui avviene la cessione).

ESONERI

- L'opzione al regime IOSS esonera il contribuente dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione Iva, in quanto sostituiti da un'apposita dichiarazione mensile. Le modalità operative di applicazione dello IOSS è demandata a successivi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Attenzione

A decorrere dal 1.04.2021 è possibile pre-registrarsi sul sito dell'Agenzia delle Entrate allo IOSS (www.agenziaentrate.gov.it - accedendo area riservata alla sezione "Regimi Iva mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop").

**PIATTAFORME
E INTERFACCE
ELETTRONICHE**

- Il nuovo art. 2-bis del D.P.R. 633/1972 (introdotto ad opera del D. Lgs. 83/2021) stabilisce che **le seguenti cessioni di beni si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale (ad es. i c.d. marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi:**
 - a) le vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all'art. 38-bis, cc. 1 e 3 D.L. 331/1993, e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea (quindi, tale regola torna applicabile unicamente nei casi in cui i fornitori siano soggetti passivi extra-UE);
 - b) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da Paesi terzi, di cui all'art. 38-bis, cc. 2 e 3 D.L. 331/1993, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150.

Attenzione	Il soggetto passivo che facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le cessioni di beni, descritte precedentemente, si considera cessionario e rivenditore dei citati beni e tali operazioni, ai fini Iva, si considerano effettuate nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo. In tal caso è stato previsto che le forniture B2B di cui al precedente punto a) [per meglio dire il rapporto tra l'interfaccia elettronica e l'effettivo fornitore extra-UE], se territorialmente rilevanti all'interno dell'UE, siano esenti da Iva (ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/1972), fermo restando il diritto del fornitore sottostante a detrarre l'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione dei beni ceduti; per tali operazioni, tuttavia, gli Stati non hanno la possibilità di prevedere l'esonero dall'obbligo di fatturazione, diversamente da quanto previsto in generale per le prestazioni esenti Iva.
-------------------	--

Attenzione	I soggetti facilitatori sono tenuti a conservare la documentazione dalla quale risultano le informazioni relative alle operazioni effettuate, per un periodo di 10 anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione stessa è stata effettuata. Tali obblighi di conservazione sussistono sia nel caso in cui l'interfaccia elettronica sia considerata "rivenditore" di beni, o prenda parte ad una prestazione di servizi forniti in via elettronica per la quale si presume agisca in nome proprio, sia in caso contrario.
-------------------	---